

Registro Generale n. 203/2023

pubblicata il 09/02/2023

Reg. del Settore n. 57 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 6 - WELFARE

Oggetto: MODIFICA E PROROGA DEI TERMINI AVVISO PUBBLICO LEGGE N° 431 DEL 09 DICEMBRE 1999, ART. 11 E S.M.I. INTEGRATO IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 (D.M. 13/07/2022), FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2023, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2170 DEL 13.12.2022.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 203/2023pubblicata il 09/02/2023Reg. del Settore n. 57 / 2023

Settore 6 - WELFARE

Matilde Fittante

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

MODIFICA E PROROGA DEI TERMINI AVVISO PUBBLICO LEGGE N° 431 DEL 09 DICEMBRE 1999, ART. 11 E S.M.I. INTEGRATO IN RAGIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 (D.M. 13/07/2022), FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 - FONDO E COMPETENZA ANNO 2023, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2170 DEL 13.12.2022.

Il Direttore di Settore

VISTO il Decreto Sindacale n. 2336/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 6, Welfare all'Avv. Matilde Fittante;

VISTA la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i. recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che all'art. 11 istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il Sostegno all'Accesso delle Abitazioni in Locazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 11/01/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 27/03/2006 di approvazione del nuovo bando per l'erogazione del contributo in oggetto, a partire dall'anno 2005, nonché la nota regionale n. 5333 del 13.10.2008, Dipartimento n. 9 infrastrutture, Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale; Politica della Csa – UOA Politica per la Casa ed Edilizia Residenziale;

RICHIAMATA la previsione normativa del D.L. 112 del 25/06/08, art. 11, comma 13, convertito con legge n. 133 del 06/08/08, che recita: "Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione";

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 24/04/2020;

VISTA la Circolare esplicativa alla D.G.R. n. 206/2006, prot. n. 336579 del 19.10.2020;

VISTO il D.M. del 13 luglio 2022, pubblicato sulla G. U. serie generale n. 187 del 11/08/2022, "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto

disponibilità 2022" che prevede per l'anno 2022, l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;

VISTO, in particolare, l'art. 1, co. 6, del D.M. 13 luglio 2022 secondo cui contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art1, comma 5, del DM 12/08/2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza, per la quota destinata all'affitto;

VISTA la Comunicazione del 05/10/2022 con la quale il Dipartimento 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità Settore Politiche Abitative della Regione Calabria- ha comunicato ai Comuni Calabresi che:

- limitatamente all'anno 2022 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4 e 5, art. 1 del DM 13/07/2022), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021;

- i contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art1, comma 5, del DM 12/08/2020. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza, per la quota destinata all'affitto;

- per gli adempimenti e le scadenze si rimanda alla DGR n. 206/2006 nonché alla "Circolare esplicativa SIAR n. 336579 del 19/10/2020 alla DGR n. 206/2006", già notificata a tutti i comuni, con la quale il Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità Sett. Politiche Abitative della Regione Calabria ha chiarito che, per l'erogazione del contributo di cui al Fondo Nazionale per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione, i relativi bandi comunali devono essere pubblicati entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso ed essere chiusi entro i successivi sessanta giorni;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2170 del 13.12.2022 avente ad oggetto "Legge n° 431 del 09 dicembre 1999, art. 11 e s.m.i. integrato in ragione dell'emergenza covid-19 (D.M. 13/07/2022), Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione contributo per l'anno 2022 - Fondo e competenza anno 2023. Approvazione Avviso Pubblico e Schema di Domanda.";

VISTO l'Avviso Pubblico Legge n° 431 del 09 dicembre 1999, art. 11 e s.m.i. integrato in ragione dell'emergenza covid-19 (D.M. 13/07/2022), Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione contributo per l'anno 2022 - Fondo e competenza anno 2023 pubblicato sul Sito Web del Comune di Cosenza in data 13.12.2022;

PRESO ATTO della nota del 01.02.2023 dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione pervenuta a mezzo pec al n. 9424 del Protocollo Generale dell'Ente in data 02/02/2023 con la quale nel rispetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 20 giugno 2018, depositata il 20 luglio 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 secondo cui "ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli

immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione” – si contesta l’Avviso Pubblico del Comune di Cosenza e si chiede di modificarlo rimuovendo il requisito discriminatorio di cui al punto 4) dell’art. 1 secondo cui “per i soli immigrati è richiesta residenza di almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 (cinque) nella medesima Regione, attestato da idonea autocertificazione storica”;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 20.06.2018 e depositata in data 20.07.2018;

VISTO il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

RIBADITO CHE:

-ai sensi dell’art. 1, co. 6, del DM 13/07/2022 e, in linea con quanto previsto dal punto 2) della Comunicazione del 05/10/2022 della Regione Calabria - Dipartimento 6, Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità Settore Politiche Abitative i soggetti percettori del RDC potranno, in ogni caso, presentare richiesta anche per le mensilità per le quali hanno percepito la quota destinata all'affitto quale componente del cd. reddito di cittadinanza, ma l’importo erogato dal Comune sarà compensato dall’INPS a seguito di comunicazione della lista dei beneficiari effettuata dal Comune stesso successivamente all’erogazione dei contributi;

-questo Ente non ha previsto risorse a proprio carico come risorsa comunale per la erogazione del fondo, oltre a quello previsto a carico della Regione Calabria e che il contributo per l’anno 2022 verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, previsto dall’art.11 legge 431/98;

-in ottemperanza a quanto stabilito dalla richiamata Deliberazione D.G.R. n. 206 del 27/03/2006, risulta di competenza dei Comuni:

a)la predisposizione e pubblicazione del bando comunale;

b)l’istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria;

c)la verifica del possesso dei requisiti previsti;

d)l’invio alla Regione Calabria dell’atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;

-all’assegnazione e alla conseguente erogazione del contributo si procederà solo ed esclusivamente dopo l’accreditamento delle somme richieste da parte di Regione Calabria;

TENUTO CONTO con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 247 e ss. del TUEL;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell’art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;

DI PROROGARE i termini e modificare i requisiti dell'Avviso Pubblico Legge n° 431 del 09 dicembre 1999, art. 11 e s.m.i. integrato in ragione dell'emergenza Covid-19 (D.M. 13/07/2022), Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione contribuito per l'anno 2022 - fondo e competenza anno 2023, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2170 del 13.12.2022, eliminando il punto 4) dell'art. 1;

DI APPROVARE il relativo avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE l'Avviso Pubblico, di cui si approva lo schema, sarà pubblicato all'albo pretorio on line e la domanda di partecipazione potrà essere presentata entro le ore 23:59 di lunedì 6 marzo 2023;

DI DARE ATTO che le domande già pervenute in adesione all'avviso scaduto in data 11.02.2023 sono considerate valide a tutti gli effetti e che potranno essere eventualmente integrate e/o modificate dai candidati che lo riterranno opportuno;

DI RIBADIRE CHE:

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e con successivo atto si procederà all'accertamento delle somme trasferite dalla Regione Calabria e alla conseguente liquidazione dei contributi economici agli aventi titolo fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- questo Ente non ha previsto risorse a proprio carico come risorsa comunale per la erogazione del fondo, oltre a quello previsto a carico della Regione Calabria e che il contributo per l'anno 2022 verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, previsto dall'art.11 legge 431/98;
- ai sensi dell'art. 1, co. 6, del DM 13/07/2022 e, in linea con quanto previsto dal punto 2) della Comunicazione del 05/10/2022 della Regione Calabria - Dipartimento 6, Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità Settore Politiche Abitative i soggetti percettori del RDC potranno, in ogni caso, presentare richiesta anche per le mensilità per le quali hanno percepito la quota destinata all'affitto quale componente del cd. reddito di cittadinanza, ma l'importo erogato dal Comune sarà compensato dall'INPS a seguito di comunicazione della lista dei beneficiari effettuata dal Comune stesso successivamente all'erogazione dei contributi.

DI CONFERMARE che il Responsabile del Procedimento è l'Avv. Matilde Fittante, Dirigente del Settore n. 6 Welfare;

DI DISPORRE la pubblicazione dei predetti atti sull'Albo Pretorio online, sul profilo internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016, e sull'home page del sito web istituzionale di questo Ente: www.comune.cosenza.it;

- *Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, anche per via telematica e a cura dell'Ufficio Archivio: al Direttore 6° Settore Welfare, al Direttore dello Staff Stampa per i provvedimenti consequenziali;*

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF Allegato - Avviso pubblico

- 2 - File PDF Allegato - Modello di domanda
- 3 - File PDF Allegato - Modello autocertificazione Covid 19
- 4 - File PDF Allegato - Modello autocertificazione Reddito Zero

Il Direttore di Settore

Cosenza 09/02/2023

Matilde Fittante
